

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2007

**recante approvazione delle modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia**

[notificata con il numero C(2007) 6097]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2007/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia è stato approvato con la decisione della Commissione 2006/759/CE, dell'8 novembre 2006, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* <sup>(2)</sup>.
- (2) La Finlandia ha presentato per approvazione alcune modifiche del programma nazionale.
- (3) Le modifiche proposte prendono in considerazione l'evoluzione della situazione in Finlandia. Esse sono conformi alla normativa veterinaria europea e, in particolare, ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003.
- (4) Si ritiene pertanto opportuno approvare le modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentate dalla Finlandia.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

*Articolo 1*

Sono approvate le modifiche presentate dalla Finlandia relative al programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus*, conformemente alla decisione 2006/759/CE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

*Articolo 3*

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 10.11.2006, pag. 46.